



**TITOLO I°**  
**COSTITUZIONE – SCOPO SEDE**  
**CAPO I°**  
**DELL'ASSOCIAZIONE – O.N.L.U.S.**

**Articolo 1**

- 1) È costituita con Sede in Monreale via Altofonte Malpasso, n.61 l'Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo - articolari, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, designata per brevità nel prosieguo del presente statuto come (A.N.I.O.- O.N.L.U.S.). L'associazione non ha fini di lucro e non persegue fini politici. In data odierna grazie la cessione di alcuni locali a uso gratuito l'associazione ha trasferito la sede nazionale in Palermo, Via Altofonte Malpasso n° 453/R.

**CAPO II°**

**Articolo 2**

- 1) L'A.N.I.O.- O.N.L.U.S. persegue, senza fini di lucro, con divieto assoluto di distribuire ai propri associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S., che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura e con l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione nella realizzazione di attività istituzionali o attività direttamente connesse, i seguenti scopi:
- tutelare tutti coloro che sono affetti da infezioni osteo – articolari fornendo tutto il sostegno possibile in ogni sede,
  - ottenere il riconoscimento dell'osteomielite come patologia invalidante;
  - potenziare le strutture specializzate;
  - sensibilizzare gli specialisti ortopedici;
  - promuovere la prevenzione;
  - promuovere la ricerca scientifica;
  - richiedere la collaborazione di società scientifiche che operano nell'interesse dei malati affetti da infezioni dell'apparato scheletrico;
  - promuovere il collegamento con altre associazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi;
  - intraprendere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi;
  - Promuovere la campagna di raccolta fondi;
  - Promuovere la realizzazione di centri ad alta specialità per la cura delle infezioni osteo- articolari.
- 2) I Soci dell'"A.N.I.O. – O.N.L.U.S." facendo proprio i principi indicati nella Costituzione della Repubblica Italiana e nello Statuto della Regione Sicilia propugnano l'inserimento culturale, sociale, ambientale del territorio Italiano nel contesto europeo promuovendo azioni ed attività nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso apposite iniziative, scambi o intese con associazioni consimili Italiane degli altri Stati europei.
- 3) L'"A.N.I.O.- O.N.L.U.S." svolge senza scopo di lucro attività di sostegno informative, divulgative per la tutela dei diritti dell'ammalato, altresì la promozione di tutte quelle attività volte alla realizzazione di strutture sanitarie ad alta specialità per la prevenzione e la cura delle infezioni osteo-articolari e l'osteomielite nell'ambito di quanto consentito dalle Leggi vigenti.
- 4) L'"A.N.I.O.- O.N.L.U.S." cura la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla salvaguardia, al benessere ed alla prevenzione con la precisa intenzione di evitare il contagio negli ambienti ospedalieri in riferimento alle incidenze statistiche evidenziate dalle società scientifiche italiane e non che si occupano delle infezioni osteo articolari.
- 5) L'A.N.I.O.- O.N.L.U.S. promuove la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di attività relative alla divulgazione, prevenzione, ricerca scientifica connesse al grave problema delle infezioni osteo- articolari, attuando seminari, meeting, forum in collaborazione con l'Assessorato Regionale della Sanità e aziende sanitarie, associazioni di volontariato a scopo umanitario, al fine di fare emergere in tutta la sua concretezza la gravità del problema per il quale l'A.N.I.O.- O.N.L.U.S. si è costituita.
- 6) L'"A.N.I.O. – O.N.L.U.S." persegue i predetti scopi esclusivamente in base alla loro intrinseca finalità di solidarietà sociale e la promozione del diritto alla salute;
- 7) E' fatto divieto assoluto all'"A.N.I.O.- O.N.L.U.S.", di svolgere attività diverse da quelle su esposte ad eccezione di tutte quelle direttamente connesse.
- 8) A.N.I.O.- O.N.L.U.S." devolverà il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni di volontariato, non lucrative di utilità Sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23.12.1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
- 9) L'"A.N.I.O.- O.N.L.U.S." redige annualmente il proprio bilancio ed il proprio rendiconto.

- 10) L'"A.N.I.O. – O.N.L.U.S." garantisce la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative garantendo l'effettività del rapporto medesimo. Esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e garantisce, ai Soci maggiorenni, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione in conformità di quanto stabilito nell'art.10 del D. Lgs 460/97.
- 11) L'"A.N.I.O.- O.N.L.U.S." utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità Sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S.".

**CAPO III°**  
**DEI PRINCIPALI STRUMENTI**

**Articolo 3**

- 1) I principali strumenti dell'"A.N.I.O.- O.N.L.U.S." funzionali rispetto al conseguimento dei fini istituzionali sono:
- (a) Tutte le iniziative a carattere sociale, sanitario, culturale, sportivo, ambientalistico e naturalistico attuate mediante:
  - (b) L'organizzazione di corsi di formazione, congressi, convegni, forum, rassegne, viaggi studio, cineforum e la diffusione della cultura attraverso tutti i prodotti della tecnica quali libri, nastri, stampati, Internet, videocassette ed altri mezzi di comunicazione ed informazione anche informatica nonché la produzione e la diffusione in proprio di tali mezzi di divulgazione;
  - (c) La promozione di una conoscenza scientifica, sanitaria e sociale volta alla salvaguardia della salute dei propri associati attraverso corsi, dibattiti, mostre e conoscenze dirette delle problematiche sanitarie;
  - (d) Avviamento di rapporti di collaborazione con altre associazioni consimili anche estere per scambi atti al conseguimento dei fini sociali;
  - (e) L'organizzazione di manifestazioni anche interdisciplinari che, fermo restando il carattere dell'associazione, costituiscono anche un richiamo alle problematiche sanitarie;
- Tutte le attività si svolgeranno nei luoghi che l'"A.N.I.O.- O.N.L.U.S." riterrà di volta in volta opportuno.
- Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si riterranno opportune, compresa l'apertura di altre sedi regionali e provinciali in Italia, promuovendo altresì accordi e convenzioni con organismi nazionali ed internazionali, con Enti Pubblici e privati, con le organizzazioni, gruppi ed associazioni varie.

**Articolo 4**

- 1) L'"A.N.I.O.- O.N.L.U.S." è un'Associazione che nel perseguimento degli scopi indicati in precedenza agisce senza fini di lucro o di speculazione alcuna.

**TITOLO II°**  
**CAPO 4°**  
**DEI SOCI**  
**NUMERO DEI SOCI**  
**Articolo 5**

- 1) Il numero dei Soci è illimitato. Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza si impegnano e sono vincolati, all'atto dell'acquisto e per tutta la durata del mantenimento di tale qualità, al rispetto del presente Statuto e delle sue successive modificazioni, nonché al rispetto dei regolamenti emanati dagli organi statuari in funzione ed in attuazione dello Statuto.

**CATEGORIA DI SOCI**

**Articolo 6**

- 1) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
- 2) Fanno parte dell'"A.N.I.O. – O.N.L.U.S." le seguenti categorie di Soci:
  - 1) Soci Fondatori – sono tali i Soci intervenuti in sede di costituzione dell'Associazione e sono i redattori e sottoscrittori del presente statuto, le prestazioni svolte per incarico e per conto dell'associazione sono a titolo gratuito, come previsto dall'art. 3 della L. 266 del 1991.

I Soci Fondatori partecipano attivamente, nelle forme più adeguate, alla vita dell'Associazione. Costituiscono, insieme a tutte le altre categorie di Soci, l'Assemblea dei Soci, ciascuno con diritto di voto. Resta ferma la possibilità per i Soci Fondatori, di contribuire liberamente e volontariamente alle necessità dell'Associazione con cifre associative superiori a quelle previste annualmente per le categorie dei Soci. Le prestazioni da questi svolte per incarico e per conto dell'associazione sono a titolo gratuito, come previsto dall'art. 3 della L. 266 del 1991.

- 2) **Soci Sostenitori** – sono tali i Soci che concorrono agli scopi dell'Associazione con la quota sociale e ne sostengono le attività funzionali con mezzi straordinari, finanziari o di altra natura, ciascuno con diritto di voto. Costituiscono, insieme a tutte le altre categorie l'Assemblea dei Soci, Sono ammessi su presentazione di almeno due Soci, su loro espressa domanda scritta e previa delibera del Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Sostenitore è condizionata dall'adempimento e del mantenimento dell'impegno straordinario assunto dal Socio stesso, per il tempo stabilito all'atto di acquisto di tale qualifica, che ha la validità di un anno a decorrere dal giorno dell'acquisto. Le prestazioni svolte per incarico e per conto dell'associazione sono a titolo gratuito, come previsto dall'art. 3 della L. 266 del 1991.
- 3) **Soci Ordinari** – concorrono agli scopi dell'Associazione con la quota ordinaria Sociale. Costituiscono, insieme a tutte le altre categorie di Soci l'Assemblea dei Soci ciascuno con diritto di voto, ai sensi dell'art. 2 comma 9 del presente Statuto. Sono ammessi su presentazione di almeno due Soci, su loro espressa domanda scritta e previa delibera del Consiglio Direttivo. L'accoglimento della domanda comunque compete al Consiglio Direttivo. Nell'ambito di questa categoria può essere prevista dal Consiglio Direttivo la qualifica di Socio Studente. le prestazioni svolte per incarico e per conto dell'associazione sono a titolo gratuito, come previsto dall'art. 3 della L. 266 del 1991.
- 4) **Socio Onorario** – Sono tali Soci che concorrono agli scopi dell'Associazione con il loro particolare prestigio, la loro autorevolezza e/o la loro singolare perizia professionale. Costituiscono, insieme a tutte le altre categorie di Soci, l'assemblea dei Soci, ciascuno con diritto di voto. Sono nominati con deliberazione unanime dell'assemblea dei Soci previa deliberazione del Consiglio Direttivo e possono essere esclusi dal versamento di quote sociali. Le prestazioni svolte per incarico e per conto dell'associazione sono a titolo gratuito, come previsto dall'art. 3 della L. 266 del 1991.

#### Articolo 7

- 1) Tutti i Soci possono partecipare alle iniziative dell'Ente, su apposito invito personale o a mezzo stampati illustrativi e manifesti murali o pubblicazioni all'albo sociale.

#### Articolo 8

- 1) Le quote sociali dovute dai Soci vengono annualmente fissate dall'Assemblea dei Soci e costituiscono il perfezionamento della qualifica di Socio.
- 2) I Soci sono tenuti a versare ogni anno la quota sociale almeno nella misura minima stabilita dall'Assemblea dei Soci. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, e per tanto le prestazioni svolte per incarico e per conto dell'associazione sono a titolo gratuito, come previsto dall'art. 3 della L. 266 del 1991.

#### Articolo 9

La qualità di Socio Ordinario, Studente, Sostenitore o Onorario, si perde per decadenza, per recesso, per esclusione, per radiazione o per morte del Socio.

- **Per decadenza** – quando il Socio non esplica le attività per le quali è stato ammesso.

- **Per recesso**: quando il Socio ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo con lettere raccomandata. Il recesso avrà decorrenza immediata, e cioè della data di ricevimento della raccomandata medesima, salvo restando l'obbligo del pagamento dei contributi dovuti per il periodo in cui il Socio è stato iscritto.

- **Per esclusione**: quando, a giudizio del Consiglio Direttivo, il Socio non adempie puntualmente a tutti gli obblighi derivati dallo statuto e delle conformi deliberazioni assembleari e quando si rende moroso dei pagamenti dovuti. In questi casi egli dovrà essere inviato a mezzo raccomandata ad adempimento a tali obblighi e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza si protrae il trentesimo giorno della data di spedizione dell'invio;

- **Per radiazione**: quando in qualunque modo il Socio danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente l'immagine, l'attività o gli scopi dell'"A.N.I.O. – O.N.L.U.S.".

- **La deliberazione** di radiazione e/o di esclusione compete al Consiglio Direttivo e sarà notificato al Socio, a mezzo lettera raccomandata. Il Socio potrà inoltrare ricorso avverso la delibera di esclusione e/o radiazione innanzi al Collegio dei Proviviri entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione.

- In caso di esclusione e/o radiazione e per tutte le altre controversie tra Associazione e Soci dovrà essere adito apposito collegio arbitrale da scegliersi, nell'ambito territoriale ove ha sede l'Associazione, da parte dell'A.N.I.O. e del Socio, concordemente. Dovranno essere rispettate le norme dettate dal Codice di Procedura Civile in tema di Arbitrato.

- In ogni caso la sospensione dei Soci opera di diritto ed a tempo indeterminato in caso di procedimento penale pendente e l'esclusione

dall'Associazione opera di diritto in caso di condanna penale definitiva derivante dalla commissione di gravi contravvenzioni o dalla commissione di delitti. Questi ultimi due provvedimenti debbono essere semplicemente dichiarati dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza dal Presidente del Collegio dei Sindaci e senza alcun indugio o particolare procedura, comunicando il provvedimento agli interessati a mezzo di raccomandata a.r..

#### Articolo 10

- 1) I Soci che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'"A.N.I.O.- O.N.L.U.S." non possono ripetere o chiedere la ripetizione dei contributi versati.

#### ESONERO DA RESPONSABILITÀ

##### Articolo 11

- 1) L'atto dell'iscrizione del Socio, comporta espressamente l'esonero dall'Associazione o dei rispettivi dirigenti da qualsiasi responsabilità per infortuni o danni a persone, animali o cose che dovessero prodursi prima durante o dopo ogni attività o manifestazione Sociale ovvero all'interno dei locali utilizzati a qualsiasi titolo dall'Associazione.
- 2) E' inoltre esclusa qualsiasi forma di responsabilità civile verso terzi da parte dell'Associazione per i danni determinati dallo svolgimento delle attività sociali poste in essere dai Soci, che restano, comunque, responsabili personalmente.
- 3) Per quanto attiene invece alle decisioni prese dagli organi Sociali o da qualunque altro organo previsto dallo Statuto o dai Regolamenti, la responsabilità delle stesse, ancorché la decisione sia stata adottata a maggioranza, è attribuita all'organo nel suo complesso, a meno che, il componente dissenziente oltre a votare negativamente non abbia fatto annotare espressamente e senza obbligo di motivazione, il proprio dissenso all'adozione della decisione nel verbale della riunione, ovvero, se assente od in caso di mancata verbalizzazione delle operazioni, non abbia fatto pervenire, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della decisione, il proprio dissenso a mezzo raccomandata a.r..

#### Articolo 12

- 1) Possono essere affiliate su richiesta scritta del legale rappresentante le Associazioni che hanno status, scopi e finalità analoghi a quelli previsti nello statuto dell'"A.N.I.O. O.N.L.U.S.".
- 2) A seguito della predetta affiliazione sulla quale decide a maggioranza l'assemblea dei Soci, i Soci della Associazione affiliata acquistano la qualità di Soci ordinari e come tali sono tenuti al pagamento delle quote Sociali.
- 3) Le Associazioni affiliate sono tenute al pagamento di una quota di affiliazione il cui importo viene stabilito annualmente dall'assemblea dei Soci.

#### Articolo 13

- 1) La qualità di Socio Ordinario, Studente, Sostenitore e di Socio Onorario e di Associazione o gruppo affiliato ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che l'Assemblea dei Soci non decida di avvalersi del predetto termine di un anno per dichiarare cessato il vincolo associativo.

#### TITOLO III°

##### CAPO 5°

#### DEL PATRIMONIO SOCIALE

#### Articolo 14

- 1) Il patrimonio dell'"A.N.I.O. –O.N.L.U.S." è costituito:
- a. dalle quote ordinarie e straordinarie dei Soci e dalle quote di affiliazione;
- b. dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti: contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

#### Articolo 15

- 1) E' diritto dell'Associazione far ricorso al credito bancario o a qualsivoglia operazione economica e finanziaria atta a rendere esigibili i propri crediti o comunque necessari al conseguimento della liquidità indispensabile per il raggiungimento dei propri fini statutari, su deliberazione unanime del Consiglio Direttivo.

#### TITOLO IV°

##### CAPO 6°

#### DEGLI ORGANI SOCIALI

#### Articolo 16

- 1) Gli organi Sociali dell'A.N.I.O.- O.N.L.U.S. sono:
- L'assemblea dei Soci;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il Consiglio d'Amministrazione
  - Il Presidente;
  - Il Collegio dei Sindaci; Il
  - Collegio dei Proviviri;

Il Coordinatore Regionale;

**CAPO 7°**  
**DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**  
Articolo 17

All'Assemblea dei Soci partecipano tutti i Soci dell'"A.N.I.O.- O.N.L.U.S.", rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni adottate in conformità della Legge e del presente

Statuto obbligano tutte le categorie di Soci e di tutti i Soci.

- 1) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è costituita, in prima convocazione, in seconda deliberando ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice Civile.

**Articolo 18**

- 1) L'Assemblea dei Soci dev'essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'Assemblea in 1° ed in 2° convocazione è dato previa affissione dello stesso all'albo della sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata e a mezzo di corriere postale prioritario. In caso di convocazione urgente l'avviso deve essere almeno 48 ore prima a mezzo telefono, fax o altro strumento di comunicazione elettronica, escluso l'obbligo di affissione all'albo e escluso l'uso del corriere postale prioritario.
- 3) In seduta straordinaria l'Assemblea dei Soci viene convocata a richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo o del Presidente del Collegio dei Sindaci o di almeno uno stesso dei Soci.
- 4) I membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci che partecipano all'Assemblea dei Soci possono votare entro i limiti stabiliti dalla Legge.
- 5) Le Assemblee dei Soci si svolgono nella sede sociale ovvero nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 6) Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta: ogni Socio può avere una sola delega di altro Socio.
- 7) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è eletto preliminarmente dalla stessa. Egli nomina un Segretario; verifica la validità dell'Assemblea, delle votazioni e delle deliberazioni. Dirige il dibattito, sovrintende alla stesura del verbale stilato dal Segretario e lo sottoscrive assieme al Segretario.
- 8) L'Assemblea dei Soci:
  - a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;
  - b) nomina i Proviviri su proposta del Consiglio Direttivo;
  - c) elegge i Coordinatori Regionali su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
  - d) approva le relazioni, i bilanci ed i rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - e) fissa le quote sociali;
  - f) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  - g) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo
- 9) Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza dei Soci, fermo restando la previsione di cui all'ultimo comma dell'art.21 del Codice Civile.
- 10) L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci regolarmente iscritti, deliberando ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice Civile.
- 11) L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà più dei Soci
- 12) I Soci dissenzienti devono far annotare il loro dissenso nel verbale dell'Assemblea.

**CAPO 8°**  
**DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**  
**Articolo 19**

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 2) Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 3) In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente o in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano del sodalizio.

**CAPO 9°**  
**DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**Articolo 20**

- 1) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i Soci – I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**Articolo 21**

- 1) Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e, eventualmente il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

**Articolo 22**

- 1) Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno quattro volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di due Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
- 2) Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
- 3) Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea dei Soci. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative allo scopo.
- 4) In particolare il Consiglio Direttivo:
  - a) predispose le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; il rendiconto al pari dei libri sociali e contabili, sarà reso consultabile da parte dei Soci per almeno 15 giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, presso la sede dell'Associazione;
  - b) provvede alla straordinaria amministrazione;
  - c) convoca l'Assemblea dei Soci;
  - d) nomina Commissioni o Comitati, temporanei o permanenti, e conferisce incarichi per il raggiungimento dei fini statutari o in attuazione di delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso;
  - e) ha facoltà di conferire, per l'attuazione delle attività funzionali Sociali incarichi professionali occasionali, determinandone, di volta in volta, gli emolumenti;
  - f) ha il compito di stabilire l'entità dei contributi associativi annuali dovuti dai Soci e dalle Associazioni o gruppi affiliati;
  - g) approva provvisoriamente le modalità di adesione di altre Associazioni o Gruppi salva la conferma da parte dell'Assemblea dei Soci.
- 5) In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
- 6) In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio dei Sindaci provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
- 7) I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come previsto.
- 8) Il Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei Soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni Sociali. In Caso di sua assenza o prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo;
- 9) Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispose il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

**CAPO 10°**  
**DEL COLLEGIO DEI SINDACI**  
**Articolo 23**

- 1) Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri elettivi, Socio o non Soci, ed opera a norma di legge. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Collegio dei Sindaci, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del consiglio sostituito.
- 2) I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Collegio elegge il suo Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3) Il collegio si riunisce almeno ogni sei mesi, per convocazione del suo Presidente.

Ha per compito la sorveglianza della gestione economica finanziaria dell'Associazione, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci.

**CAPO 11°**  
**DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**  
**Articolo 24**

- 1) Il Collegio dei Proviviri si compone di tre membri e due supplenti, Soci o non Soci che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. E nominato

dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I suoi membri non possono rivestire altre cariche.

- 2) Il Collegio svolge i seguenti compiti:
- Elegge il suo Presidente;
  - da pareri all'assemblea dei Soci sulla decadenza ed esclusione dei Soci;
  - compone amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e gli organi Sociali sull'interpretazione e sull'applicazione del presente statuto e tra i Soci tra loro, per quando riguarda problemi e circostanze in contrasto con lo spirito e le finalità associative.
- 3) Quando necessario il giudizio del Collegio dei Proviviri è nell'ambito dell'Associazione, inappellabile, vincolante per il Consiglio Direttivo, non vincolante per l'Assemblea dei Soci.

#### CAPO 12°

### II CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 25

Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato almeno quattro volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di due Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio d'Amministrazione anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Sindaci, dal Collegio di Proviviri.
2. Il Consiglio d'Amministrazione sostiene il Consiglio Direttivo nella gestione economico finanziaria dell'associazione, tale organo se lo ritiene valido può richiedere la consulenza di figure esterne all'associazione (consulenti, commercialisti ecc.), al fine di valutare con maggiore competenza eventuali problemi di carattere gestionale.
3. Il Consiglio d'Amministrazione redigerà un verbale ogni volta che si riunisce nelle stesse modalità del consiglio Direttivo.

#### CAPO 13°

### IL COORDINATORE REGIONALE

#### Articolo 26

1. Il Coordinatore Regionale costituisce una presenza sul territorio di rappresentanti dell'Associazione che esplicano un'attività di coordinamento.
2. Tale figura è nominata dal Consiglio d'Amministrazione, previa auto candidatura o, in caso di più candidati previa regolare votazione in sede d'Assemblea ordinaria dei Soci.
3. Relativamente ai diritti e doveri del coordinatore l'assemblea delibera a voto unanime il conferimento del compito di rappresentanza operativa nel recepire e trasmettere dati alla sede centrale e nel disbrigo delle pratiche inerenti il supporto logistico e informativo

#### CAPO 14°

### IL COMITATO SCIENTIFICO

#### Articolo 27

- 1) Il Comitato Scientifico, questo è composto da medici specialisti, consulenti membri di società scientifiche che trattino le problematiche concernenti le infezioni osteo- articolari; assolve e a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
- 2) Esso è eletto dal Consiglio d'Amministrazione, assume la struttura e il funzionamento previsti dal Consiglio Direttivo; è compito di quest'organo redigere annualmente relazione in base a gli aggiornamenti scientifici da sottoporre all'Assemblea dei soci; ha il compito di accompagnare qualora venga richiesta la loro consulenza i progetti che l'A.N.I.O.- O.N.L.U.S. redige o collabora .

### IL COMITATO DI REDAZIONE

#### Articolo 28

- 1) Il Comitato di Redazione è strumento operativo al servizio dell'Associazione, all'indirizzo della quale deve adeguarsi, agendo in armonia con il Consiglio Direttivo.
- 2) Esso, eletto dal Consiglio d'Amministrazione, assume la struttura ed il funzionamento previsti dal Consiglio Direttivo

#### CAPO 15°

### IL RECESSO E L'ESCLUSIONE DEI SOCI FONDATORI

#### Articolo 29

- 1) Il diritto di recesso dei Soci Fondatori è volontario ed è esercitato a mezzo di invio di lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione, ed ha effetto immediato.
- 2) Il Consiglio Direttivo, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Collegio dei Proviviri, ha inoltre la facoltà di escludere e/o radiare i Soci Fondatori, per gli stessi motivi per cui può essere escluso qualsiasi altro Socio. Detta decisione occorre sia ratificata dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza relativa.
- 3) In ogni caso la sospensione dei Soci Fondatori opera di diritto ed a tempo indeterminato in caso di procedimento penale pendente e l'esclusione dall'Associazione opera di diritto in caso di condanna penale definitiva derivante dalla commissione di gravi contravvenzioni o dalla commissione di delitti. Questi ultimi due provvedimenti debbono essere semplicemente

dichiarati dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci ovvero, in mancanza, dal Presidente del Consiglio dei Sindaci e senza alcun indugio o particolare procedura, comunicando il provvedimento agli interessati a mezzo di raccomandata a r.

#### CAPO 16°

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

### CONTRO I SOCI, ASSOCIAZIONI O GRUPPI ADERENTI.

#### Articolo 30

- 1) A carico dei Soci o delle Associazioni o Gruppi aderenti, il Consiglio Direttivo può prendere i seguenti provvedimenti:
  - a) Censura :
    - in tutti i casi di lieve violazione del presente statuto;
    - in tutti i casi in cui sia stata commessa una lieve violazione di cui all'art. 9 del presente statuto ed a patto che sia cessato il comportamento altrimenti sanzionato con l'esclusione.
  - b) Sospensione fino ad un massimo di un anno:
    - in tutti i casi di grave violazione del presente statuto;
    - in tutti i casi in cui sia stata commessa una lieve violazione di cui all'art.9 del presente statuto, altrimenti sanzionata con la radiazione.
  - c) Esclusione: in tutti i casi sia stata commessa una grave violazione di cui all'art. 9 del presente statuto.
  - d) Radiazione: in tutti i casi in cui sia stata commessa una grave violazione di cui all' art 9 del presente statuto e per ogni altro gravissimo motivo.
- 2) Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo aver consentito al Socio, all'Associazione o al Gruppo, di formulare personalmente per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo.
- 3) Contro detti provvedimenti è ammesso il ricorso al Collegio dei Proviviri entro 60 giorni dalla comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre nei casi previsti nell'art. 9 (radiazione) del presente statuto, qualora il Consiglio Direttivo ritenga che gli atti commessi integrino gli estremi della commissione di un reato, può effettuare immediatamente la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, adottando in oltre contestuale provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'Associazione. Il Socio in attesa che si svolga il procedimento di cui alla legge C) e D), può essere sospeso sino all'esito del procedimento stesso.
- 4) La sospensione opera come provvedimento di natura culturale. Il Socio sospeso in conseguenza dell'adozione di un provvedimento disciplinare o per la pendenza di un procedimento penale è considerato dall'Associazione come soggetto temporaneamente escluso dalla stessa. Egli e per tanto esentato dal pagamento delle quote sociali, gli è inibita la partecipazione a qualsiasi attività sociale, è escluso dall'elettorato attivo e passivo e non può ricorrere alcuna carica sociale ed in generale, non può intrattenere alcun tipo di rapporto con l'Associazione.
- 5) Gli stessi effetti si producono in capo ai Soci definitivamente esclusi e/o radiati, che non potranno più essere reintegrati nell'Associazione per tutta la durata della stessa.

#### CAPO 17°

### DISPOSIZIONI VARIE

### ANNO SOCIALE

#### Articolo 31

- 1) L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### GRATUITÀ DELLE CARICHE

#### Articolo 32

- 1) Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti, come previsto dall'art. 3 della L. 266 del 1991.
- 2) È ammesso il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in azione dei programmi deliberati.

### PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

#### Articolo 33

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario ed eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati come fondo di riserva.

### NORME ELETTORALI

#### Articolo 34

- 1) Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci sono eletti dall'assemblea dei Soci sulla base di due liste predisposte in ordine alfabetico dai Consiglio Direttivo uscente nelle quali sono compresi rispettivamente nella prima, per l'elezione del Consiglio Direttivo, i Soci che intendono candidarsi nonché appartenenti a tutte le categorie di Soci, nella seconda, per l'elezione del Collegio dei Sindaci, i soci che intendono candidarsi, nonché i Soci i Soci che candiderà il Consiglio Direttivo uscente appartenenti a tutte le

categorie di Soci sia a non Soci preferibilmente iscritti agli albi professionali di Ragioniere o Dottore Commercialista. Le candidature dei Soci che intendono candidarsi devono essere firmate e devono pervenire al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno venti giorni prima delle elezioni, quelle proposte dal Consiglio Direttivo uscente devono essere firmate per accettazione dal Socio o non Socio designato almeno venti giorni prima delle elezioni. Le liste devono essere predisposte e rese note ai Soci mediante affissione all'albo dell'Associazione e con ogni altro mezzo almeno dieci giorni prima delle elezioni.

- 2) A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
- 3) Le elezioni vengono indette almeno quattro mesi prima della data fissata dall'Assemblea, secondo le norme della convocazione stessa.
- 4) La pubblicità della indizione delle elezioni viene effettuata attraverso l'affissione all'albo sociale di apposito avviso e, se operativi, anche attraverso i bollettini e gli altri organi di stampa dell'Associazione. Attraverso tale pubblicità verrà offerta ai Soci la possibilità di presentare le proprie candidature, come previsto al comma 1 del presente articolo.
- 5) I Soci candidati devono essere in regola con il versamento delle quote associative e con almeno due anni di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

#### MODIFICHE ALLO STATUTO

##### Articolo 35

- 1) Eventuali modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci a parere favorevole dei quattro quinti dei Soci iscritti, deliberando ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice Civile.
- 2) Per la modifica dello Statuto non è ammessa votazione per delega.
- 3) Le modifiche dello Statuto avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o per volontà dell'Assemblea dei Soci.

#### REGOLAMENTO

##### Articolo 36

La compilazione dell'eventuale regolamento è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

#### SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

##### Articolo 37

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo da due Assemblee Straordinarie dei Soci, appositamente convocate e consecutive, tenute a distanza non minore di tre mesi l'una dall'altra raggiungendo i quattro quinti dei voti dei soci iscritti.
- 2) Non è ammessa la votazione per delega.
- 3) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L.23.12.1996 n.662, sceglieranno l'Associazione di volontariato con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### CAPO 18°

##### NORME FINALI

#### NORMA DI SALVAGUARDIA

##### Articolo 38

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs. 04.12.1997, n.460, articoli 10 e seguenti ed in tutte le altre leggi vigenti in materia di Associazioni, nonché nei regolamenti emanati dagli organi Sociali all'uopo abilitati, che non siano in contrasto con le Leggi dello Stato e col presente Statuto

**Registrato a Palermo il 18 Dicembre 2000 al N° 14573 – 1A**

**Modificato a Palermo il settembre 2001 al N° 20871 – 3A**

**Ultima Modifica il 28 febbraio 2002 registrata al**

**N° 1432 – serie 3A**

**Iscritta all'Albo delle Associazioni di Volontariato con D.D.G. 1171 del**

**29.04.02.**